

COMUNE DI NUSCO

STATUTO

Delibera n. 31 del 25/5/2000.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

Il Comune di Nusco

Il Comune di Nusco è Ente Locale, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria che esplica nell'ambito dei principi e della disciplina dettata.

Il Comune rappresenta la comunità di Nusco, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L'autonomia della comunità nuscana si attua nei modi e nelle forme più rispondenti alle sue particolarità locali, dal territorio alla popolazione, dai costumi alle tradizioni, della specificità e originalità della sua storia all'identità sociale, culturale ed economica.

ART. 2

Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Nusco fa parte della Comunità Montana "TERMINIO-CERVIALTO".

Confina con i Comuni di Lioni, S. Angelo dei Lombardi, Castelfranci, Montemarano, Montella, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino e Torella dei Lombardi.

Di esso fa parte la Frazione Ponteromito.

Il territorio si estende per 53,46 Kmq.

La sede del Comune è ubicata in via S. Giovanni, n° 2.

Le riunioni degli organi si svolgono nella Sede Comunale.

Tuttavia gli organi comunali, per particolari esigenze, possono riunirsi in luoghi diversi dalla Sede Comunale.

Il mutamento della Casa Comunale deve essere deliberato dal Consiglio Comunale.

ART. 3

Stemma e Gonfalone

Il Comune di Nusco si identifica negli atti e nel sigillo con lo stemma attribuito con decreto del Capo del Governo in data 25.12.1942.

Poiché lo stemma ufficiale attribuito a questo Comune non risponde, per alcuni elementi essenziali, agli stemmi consolidati dalla tradizione, gli organi comunali competenti sono impegnati a mettere in essere tutti gli atti necessari per ottenere il riconoscimento, tramite D.P.R., di un nuovo stemma che più si avvicini alla tradizione e le cui peculiarità essenziali sono: Uno scudo circondato, dalla base ai lati, di rami con frutti di quercia e di ulivo. I rami sono legati da un nastro che riporta la scritta " Prudens Sicut Serpens ". Sullo scudo sono rappresentati colli su cui si erge una quercia sul cui tronco si attorciglia una serpe. Lo scudo è sormontato da una corona con nove castelli e tre porte. I colori di fondo sono: l'azzurro per lo scudo, il rosso per l'interno della corona. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone del Comune.

ART. 4

Fini dell'Ente

Il Comune, nell'ambito dei principi della costituzione cui si ispira, promuove il benessere civile e sociale, culturale ed economico dei propri cittadini, valorizzando tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio. A tal fine il Comune assicura le prestazioni dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari.

Il Comune pone in essere quanto necessario per lo sviluppo di una coscienza europea avendo come obiettivo primario la nascita di uno stato Europeo.

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativo della comunità, concorrendo al consolidamento del consenso popolare nelle istituzioni locali e nel metodo democratico.

Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale.

Il Comune promuove e valorizza le formazioni sociali, sostiene ed incoraggia lo svolgimento della vita sociale, della pluralità dei gruppi delle comunità intermedie, delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato, favorendo lo sviluppo dell'associazionismo.

Il Comune, in collegamento con altri Enti Locali, assume ed incentiva iniziative che concorrano allo sviluppo e alla valorizzazione della Provincia Irpina e della fascia della comunità montana "TERMINIO-CERVIALTO".

ART. 5

Politica di sviluppo

Il Comune, come soggetto di programmazione economica e di governo del territorio, riconosce la centralità del problema della piena occupazione.

Attua forme di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati per il più efficace coordinamento perseguimento delle finalità dell'armonico sviluppo economico e sociale.

Favorisce l'utilizzazione delle energie locali nei diversi settori.

Assicura il più intenso sostegno alle attività artigianali e alla realtà industriale.

Promuove interventi idonei ad assicurare il proficuo svolgimento delle attività agricole, stimolandone l'evoluzione verso forme tecnologicamente più adeguate e produttive.

Assume, in collegamento con i Comuni limitrofi, ogni più ampia iniziativa per la compiuta valorizzazione della vocazione turistica di tutto il comprensorio.

ART. 6

Politica ambientale e culturale

Il Comune adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a difendere e conservare l'ambiente proteggendolo da ogni forma di degradazione, a sviluppare le risorse ambientali e territoriali, attuando programmi, infrastrutture e servizi per la tutela delle acque, del patrimonio boschivo-forestale, del suolo e del sottosuolo.

Il Comune concorre a garantire, con particolare riguardo alla prevenzione, il diritto alla salute di tutti i cittadini, preservando l'ambiente da ogni forma di inquinamento.

Tutela il patrimonio archeologico, storico, artistico, archivistico, architettonico, monumentale e librario.

Assume ogni iniziativa per il completamento della ricostruzione, conservazione e piena valorizzazione del suo centro storico.

Conserva il proprio patrimonio linguistico – dialettale.

Promuove ed incentiva lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni, rispettando la tradizione.

Incoraggia e favorisce ogni forma di sport, promuovendo l'associazionismo e l'aggregazione giovanile.

ART. 7

Politica Sociale , Pari opportunità, Integrazione e diritti dei soggetti portatori di handicaps

Il Comune si impegna:

- a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
- a promuovere una tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato;
- a tutelare la vita umana, la persona e la famiglia anche attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- a garantire il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale.

Il Comune, riconoscendo nella differenza sessuale una risorsa per la realizzazione di una nuova qualità della crescita sociale, svolge e promuove:

- azioni ed iniziative per il raggiungimento della piena cittadinanza e della pari opportunità tra i due sessi volte al superamento di ogni discriminazione;

· Si impegna promuovere e garantire la partecipazione di rappresentanti di ambedue i sessi nell'ambito degli organi collegiali istituzionali dell'ente, nonché negli organismi ed enti cui il comune partecipa.

L'eventuale oggettiva impossibilità a favorire tale partecipazione deve essere adeguatamente motivata.

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l'Azienda S.L. per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5/2/92, n° 104 nel quadro della normativa regionale mediante accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n° 142/90, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.

Il Sindaco, allo scopo di consentire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, provvede ad istituire un coordinamento (del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi) attraverso un servizio di segreteria curato da un dipendente comunale preposto ai servizi sociali che dovrà curare l'effettiva realizzazione dei programmi predisposti.

ART. 8

Funzioni e compiti

Il Comune è titolare di funzioni proprie.

Ad esso spettano tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale, escluse quelle espressamente riservate, ad altri soggetti, dalla legislazione statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Hanno carattere primario, per la loro rilevanza, le funzioni che riguardano i settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune esercita tali funzioni mediante i propri Organi, secondo le attribuzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle formazioni sociali secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune esercita, altresì, le funzioni delegate dallo stato e/o dalla Regione.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le relative competenze sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo.

ART. 9

Programmazione

Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo della concertazione e le procedure della programmazione, avvalendosi del contributo delle espressioni economiche, delle formazioni sociali e delle realtà culturali operanti nel suo territorio.

In particolare concorre alla determinazione degli obiettivi previsti nei programmi e nei piani dello Stato, avanza proposte ai fini della programmazione economica, territoriale ed

ambientale della Regione, provvede, per il suo ambito di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 10

Regolamenti

Il Comune emana regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari o giuntali:

- a) nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale;

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, per quelli di competenza consiliare, ed ai cittadini elettori.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le norme di legge vigente.

Ai fini interpretativi si applicano le norme dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile e degli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile stesso.

Per effetto di leggi supervenienti le norme regolamentari decadono se in contrasto.

ART. 11

Albo Pretorio

Nella Sede Comunale è individuato un apposito spazio da destinare ad"ALBO PRETORIO", onde consentire la pubblicazione, secondo criteri di accessibilità, chiarezza ed integrità di lettura, di ogni atto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

TITOLLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 12

Organi

Sono organi del comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

ART. 13

Ruolo del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune.

Il Consiglio Comunale adotta il metodo della concertazione per realizzare iniziative volte ad incentivare lo sviluppo economico e territoriale, nonché la vita culturale della comunità.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Con norme regolamentari si fissano le modalità attraverso quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie, personale e strutture apposite per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari e commissioni.

Il Consiglio Comunale è competente a deliberare gli atti di cui all'art. 32 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli indicati atti fondamentali debbono contemplare l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, i mezzi finanziari con cui farvi fronte.

ART. 14

Elezione del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio Comunale, con voto segreto e diretto, è eletto, nel suo seno, dal Consiglio Comunale, in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all'ufficio del Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.

Solo nel caso di cui a precedente comma, l'avviso di convocazione v'è notificato almeno 10 gg. prima della convocazione.

Per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, nelle prime due votazioni si richiedono i 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

Per tale votazione ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.

Il Presidente eletto dal Consiglio Comunale assume la carica appena eletto.

Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di dimissioni o sostituzione, casi di assenza, vacanza o impedimento o di mozione di sfiducia motivata ricevuta con un voto di maggioranza del Consiglio su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta della elezione del Presidente del Consiglio Comunale, con gli stessi criteri, ma con votazione a parte, si procede alla elezione di un Vice-Presidente Vicario.

In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene alla prima seduta utile successiva all'entrata in vigore del presente statuto.

ART. 15

Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio Comunale e ne ha la rappresentanza .

Egli è attributario delle seguenti funzioni:

- a) convoca, su richiesta del Sindaco, presiede e dirige le attività del Consiglio Comunale;
- b) organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
- c) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono costituire gruppo autonomo;
- d) collabora con il Sindaco e con la Giunta per le attività del Consiglio Comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;
- e) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al Segretario generale e ne vigila l'esecuzione ed attuazione;
- f) attesta a richiesta dei consiglieri la loro partecipazione al Consiglio stesso;
- g) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio;
- h) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. n° 142/90;
- j) convoca, su richiesta del Sindaco, i dirigenti e i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

Egli è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Egli ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta con la clausola di esecutività contestualmente ai capigruppo consiliari .

Il regolamento garantisce la collaborazione di un dipendente comunale che abbia anche la funzione di Segretario del Presidente del Consiglio comunale, al fine del buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 16

Competenze

Nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale:

- I) nomina le Commissioni Comunali, previste da leggi speciali;
- II) costituisce nel proprio seno e con criterio proporzionale Commissioni permanenti e speciali, di cui stabilisce, con regolamento, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità;
- III) verifica la rispondenza e la coerenza degli atti compiuti dai soggetti destinatari della sua funzione di indirizzo, onde coordinare l'attività per assicurare unitarietà d'azione nel perseguimento degli obiettivi prefissati;
- IV) controlla, nei tempi e nei modi precisati nella propria deliberazione di adozione ovvero in regolamento, la realizzazione dei piani finanziari, dei programmi di opere pubbliche, dei piani territoriali ed urbanistici, dei relativi programmi annuali e pluriennali, di cui all'art. 32 della Legge n° 142/1990;
- V) sindacica la rispondenza ai propri indirizzi dei provvedimenti, adottati da altri organi comunali, in tema di stato giuridico ed assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- VI) determina gli indirizzi di fondo, i criteri e le forme del proprio controllo sulle attività di istituzioni, aziende speciali, società di capitale a partecipazione comunale, soggetti convenzionali per lo svolgimento di servizi o attività, enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- VII) controlla, alle scadenze periodiche e nelle modalità fissate in regolamento, il pieno rispetto del diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi presso gli uffici comunali;
- VIII) individua le forme di collaborazione con l'organo di revisione contabile per il compiuto ed ordinato esercizio dell'attività di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Locale;
- IX) assume ogni determinazione conseguente alla segnalazione di irregolarità, ai rilievi ed alle proposte dell'organo di revisione, diretti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
- X) adotta idonea disciplina regolamentare per definire la portata ed i limiti delle funzioni e dei servizi di ordinaria amministrazione, di cui alla lettera m) dell'art.32 della legge 142/1990;
- XI) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- XII) controlla che la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni avvenga entro i limiti degli indirizzi da esso stabiliti.
- XIII) partecipa alla definizione, adeguamento delle linee programmatiche di governo.
- XIV) verifica entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre lo stato di attuazione delle linee programmatiche di governo.

Ai fini di cui al precedente punto XIII, il Consiglio Comunale, entro tre mesi dal suo insediamento, evidenzia all'esecutivo le necessità del Comune:

Analoga delibera può essere adottata, su richiesta di cinque consiglieri, qualora nel corso del mandato se ne ravvisi la necessità.

ART. 17

Nomine di competenza del Consiglio Comunale

Le nomine e le designazioni, previste dalla lett. n) dell'art. 32 della legge n°142/1990, come modificata dalla legge 25.3.1993 n° 81 debbono essere iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale, successiva alla convalida degli eletti e vanno trattate e discusse con precedenza su ogni altro argomento.

Il regolamento precisa le modalità delle nomine e delle designazioni, gli eventuali requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionali.

ART. 18

Funzionamento

L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione del rendiconto della gestione.

La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

A richiesta scritta dal consigliere è possibile la comunicazione della convocazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica. La ricevuta vale come notifica.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 36 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice – sindaco.

In prima convocazione la seduta è valida se intervengono almeno 7 consiglieri.

In seconda convocazione per la validità della seduta è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

ART. 19

Commissioni

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali per fini di controllo, di indagine e/o inchiesta.

Le Commissioni di indagine hanno ad oggetto l'intera attività dell'amministrazione e sono votate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.

Esse sono composte in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo comunque la presenza delle minoranze.

Esse sono istituite per affrontare un determinato problema e per riferire al Consiglio fatti e conclusioni entro il termine prefissato. Il regolamento consiliare ne disciplina, nel rispetto del presente statuto, gli ulteriori poteri ed il funzionamento.

La presidenza è attribuita ad un rappresentante della minoranza

ART. 20

Competenze delle Commissioni

Le Commissioni permanenti istruiscono ed approfondiscono le proposte deliberative e gli argomenti da sottoporre all'esame ed alla decisione del Consiglio Comunale.

Esse possono esprimere pareri, se richiesti, su attività e provvedimenti della Giunta e del Sindaco; svolgono, su impulso del Consiglio Comunale, studi, indagini e ricerche ed elaborano proposte per definire l'intervento dell'Ente locale in determinati settori; garantiscono e realizzano la più estesa partecipazione nell'esame e nella discussione di argomenti che, per la loro rilevanza sociale economica o culturale, interessino l'intera comunità.

Alle riunioni delle Commissioni permanenti e speciali intervengono di diritto il Sindaco e gli

Assessori competenti per materia e senza diritto di voto.

ART. 21

I Consiglieri Comunali

Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale fra i voti di lista e preferenza, con esclusione del Sindaco e degli altri consiglieri già candidati, alle ultime elezioni, a sindaco.

Il Consigliere Comunale:

I) ha diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale;

II) presenta proposte di deliberazione ed emendamenti, mozioni, interrogazioni ed interpellanze;

III) ha diritto di prendere visione e di estrarre copie degli atti e documenti amministrativi e di ottenere, secondo le norme del regolamento, dagli uffici comunali, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;

IV) partecipa alle Commissioni permanenti o speciali cui faccia parte;

V) concorre alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.31, comma VII della legge 142/1990, come modificato dall'art. 14 c. I della legge 25.3.1993 n° 81;

VI) partecipa alla richiesta di sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio, alla stregua della legge n° 142/90 e dell'art. 17 della legge n° 127/97;

VII) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dai regolamenti.

Le istanze relative al Sindacato ispettivo sono presentate dai consiglieri per iscritto ed indirizzate al Sindaco che nei 30 giorni successivi formula una risposta esauriente su tutti i punti della richiesta.

Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di conservare il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Il regolamento disciplina le modalità e le forme per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale.

ART. 22

Decadenza

Il consigliere Comunale è dichiarato decaduto in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio comunale.

La proposta di decadenza, che può essere avanzata da ciascun consigliere, deve essere depositata alla segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale che provvederà ad inserirla all'ordine del Giorno della prima seduta utile.

La proposta di decadenza, non appena depositata e comunque entro cinque giorni dal deposito, verrà notificata al consigliere proposto per la decadenza.

Nella prima seduta utile, sentito il consigliere proponente e dopo l'eventuale discussione, verranno assegnati, al consigliere proposto per la decadenza, 10 giorni per la presentazione delle sue giustificazioni.

Il Consiglio Comunale, convocato nei successivi 10 giorni, deciderà in via definitiva sulla proposta.

Per l'approvazione della proposta è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnanti.

ART. 23

Gruppi consiliari

I gruppi consiliari si costituiscono subito dopo la convalida degli eletti.

Ciascun Consigliere comunica al Segretario Comunale il gruppo al quale aderisce.

Il Capo – gruppo ha rappresentanza esterna del gruppo stesso ed esplica le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dal regolamento.

E' istituita la conferenza dei capigruppo .

Il regolamento disciplina le competenze e le attribuzioni della conferenza dei Capigruppo, disciplina, inoltre, la formazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.

CAPO II

ART. 24

La Giunta Municipale

La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.

Essa adotta gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Locale, nell'ambito degli indirizzi politico – amministrativi generali ed in esecuzione degli atti fondamentali, deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 25

Elezione

Il Sindaco nomina i componenti la Giunta e tra di essi il Vicesindaco.

ART. 26

Composizione

La Giunta è costituita dal Sindaco e da un numero Assessori non inferiore a 4 e non maggiore di 6;

Gli Assessori, in misura non superiore alla metà, possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere .

ART. 27

Competenze

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

La Giunta Municipale compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dello Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e della dirigenza.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni la Giunta:

I) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi dello Stato e dallo statuto;II) adotta gli atti esecutivi dei programmi, dei piani e degli indirizzi politico - amministrativo deliberati dal Consiglio Comunale ;

III) elabora proposte di provvedimenti da sottoporre alla decisione del Consiglio Comunale;

IV) autorizza il Sindaco ad agire o a resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale ordinaria e speciale;

V) propone al Consiglio criteri per l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VI) nomina Commissioni di gara e di concorso, limitatamente alle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti;

VII) risolve le controversie di competenze funzionali fra gli organi di gestione dell'Ente Locale;

VIII) presenta annualmente al Consiglio Comunale una esaustiva relazione sulla sua attività, onde verificarne la coerenza con il quadro degli indirizzi generali, stabiliti dal Consiglio stesso;

IX) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla regione, dalla Provincia, ove non siano espressamente attribuite ad altro organo della legge e dallo Statuto;

X) delibera su di ogni altro oggetto e adotta ogni provvedimento non espressamente devoluto dalle leggi o dallo Statuto ad altro organo ed ufficio comunale;

XI) Approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

XII) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

ART. 28

Funzionamento

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno.

Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, delibera a maggioranza dei presenti.

Il Segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute della Giunta, sottoscrivendo insieme al Sindaco le delibere adottate.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, tranne che la medesima non disponga diversamente.

Alle riunioni della Giunta può partecipare l'organo di revisione contabile.

Il regolamento determina le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta.

ART. 29

Gli Assessori

Il Sindaco può conferire ai singoli Assessori deleghe per materie specifiche ed omogenee, dandone comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, ed agli organi previsti dalla legge.

La delega può essere ritirata in qualsiasi momento dal Sindaco, che, nei termini indicati, deve informare il Consiglio Comunale.

Gli Assessori partecipano con le loro proposte ed il loro voto allo svolgimento delle attività collegiali della Giunta.

Il regolamento precisa le formule e le modalità delle dimissioni, della revoca degli Assessori e della loro sostituzione.

CAPO II

IL SINDACO

ART. 30

Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Promuove ogni intervento degli organi e degli Uffici comunali, nonché ogni altro pubblico potere ai fini di favorire la crescita e lo sviluppo della comunità nuscana.

Il Sindaco ha poteri di complessiva direzione politico - amministrativa, di coordinamento generale, di vigilanza e di controllo.

ART. 31

Attribuzione di amministrazione

Il Sindaco:

I) Nomina e revoca gli assessori e tra di essi il Vicesindaco.

Della nomina dà comunicazione al Consiglio Comunale alla prima seduta successiva alle elezioni.

Della eventuale revoca o sostituzione degli Assessori ne dà comunicazione motivata al Consiglio alla prima seduta consiliare utile.

II) Presenta al Consiglio Comunale, entro quattro mesi dal suo insediamento, le linee programmatiche, sentita la Giunta e le evidenze prospettate dal Consiglio comunale

III) ha la rappresentanza generale legale del Comune e, con l'autorizzazione della Giunta, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità giurisdizionale;

IV) nomina il Segretario Generale e quest'ultimo direttore generale qualora lo ritenga necessario per una più efficace gestione, quando non risulti stipulata la convenzione di cui all'art. 51/bis della legge n° 142/90;

V) stimola e coordina l'attività dei singoli Assessori, mantenendo l'unità di indirizzo politico - Amministrativo finalizzato alla realizzazione del documento programmatico, votato dal Consiglio Comunale;

VI) può sospendere l'adozione di atti specifici, ricompresi nell'attività amministrativa delegata a singoli Assessori, per sottoporli all'esame ed alla discussione della Giunta;

VII) indice i referendum, fissandone la data di svolgimento;

VIII) conclude accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90;

IX) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

X) esercita il potere di ordinanza nelle ipotesi di legge;

XI) promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con gli enti pubblici, contemplati dall'art. 27 della legge 142/90, convocando eventualmente una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate;

XII) Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, impartendo direttive al Segretario Comunale per precisare gli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

XIII) Fissa e coordina, sulla base della legge e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, e di quelli comunali;

XIV) Provvede alla nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende e istituzioni;

XV) Provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 32

Attribuzioni di vigilanza e di controllo

Il Sindaco:

I) acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;

II) promuove verifiche ed indagini amministrative sull'andamento e sulle attività dell'ente locale;

III) pone in essere gli atti conservativi delle posizioni giuridiche del Comune;

IV) acquisisce, ove lo ritenga, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, preposte all'esercizio di servizi pubblici di competenza del Comune, informandone tempestivamente il consiglio comunale;

V) interviene ed assume iniziative per garantire che gli indirizzi e gli obiettivi generali decisi dal consiglio comunale e coerentemente specificati dalle deliberazioni attuative della giunta, siano osservati e perseguiti dalle attività degli uffici e dei servizi comunali, delle aziende speciali, delle istituzioni e società per azioni a prevalente capitale locale.

ART. 33

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale e deleghe di funzione

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri dello Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che, gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2° precedente.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2° precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese

degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui questi fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Alle spese per il commissario provvede il Comune.

Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2°, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

In forza della legislazione vigente, al Sindaco spetta l'obbligo d'informazione d'urgenza della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quanto massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.

ART. 34

Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'Assessore che come tale viene nominato dal Sindaco e che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Vicesindaco, nelle situazioni indicate, sostituisce il Sindaco anche nelle sue attribuzioni relativi ai servizi di competenza statale.

Gli assessori, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine decrescente di età.

TITOLO III

IL COMUNE E IL CITTADINO

CAPO I

La partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

ART. 35

Partecipazione popolare

Il Comune riconosce e garantisce i diritti di partecipazione del cittadino all'amministrazione della comunità locale, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Il Comune assume fra i suoi compiti la piena valorizzazione delle libere forme associative e la promozione di organismi di partecipazione del cittadino.

ART. 36

Forme associative

E' istituito l'albo comunale delle associazioni, al limitato fine di disciplinarne i rapporti con il Comune.

Viene inserita in tale albo ogni associazione che depositi copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto e che, inoltre, persegua scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti del Comune, tali, comunque, da essere rilevanti per gli interessi della comunità locale.

Le richieste di inserimento sono deliberate dalla giunta municipale.

I criteri, le modalità, i termini per la tenuta e l'aggiornamento annuale dell'albo sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

ART. 37

Diritti delle forme associative

Le libere forme associative inserite nell'albo, secondo le norme del regolamento:

- a) sono periodicamente consultate dal Comune nelle materie di loro interesse ed in occasione della formazione di atti amministrativi a carattere generale,
- b) possono inoltrare motivate istanze, per la migliore tutela degli interessi collettivi, agli organi od uffici comunali che sono tenuti a pronunziarsi nei successivi 30 giorni;
- c) possono accedere ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi comunali e richiedere l'assegnazione di contributi, secondo le modalità ed i criteri fissati in regolamento.

ART. 38

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

Il Comune, per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire una "Istituzione" quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, chiamando a partecipare alla gestione associazioni libere cui viene riservato un seggio nel consiglio di amministrazione .

Il Regolamento dell'Istituzione ne disciplineranno funzioni e competenze.

ART. 39

Organismi di partecipazione

Il Comune, al fine di garantire la partecipazione alla vita ed alle attività dell'amministrazione locale, promuove:

- la costituzione di un Osservatorio permanente per i problemi dello sviluppo economico territoriale e sociale;
- la consulta dei giovani che esprime pareri e formula proposte sulle materie che riguardano le politiche giovanili;
- Il Consiglio comunale dei ragazzi.

Le materie di competenza degli organi di partecipazione, le loro modalità di costituzione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

L'Osservatorio, la consulta e il consiglio dei giovani sono istituiti con delibera del consiglio comunale.

Dell'Osservatorio permanente fanno parte due consiglieri: uno di rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza, rappresentanti delle forze sindacali locali, designati dalle forze sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, rappresentanti delle categorie economiche e produttive, rappresentanti delle categorie professionali, rappresentanti delle associazioni inserite nell'albo comunale, un rappresentante della comunità ecclesiastica ed un rappresentante della Frazione Ponteromito.

Della consulta dei giovani, costituita da 13 membri, fanno parte i giovani da 15 a 25 anni designati:

- N° 7, a seguito di votazione, dagli studenti delle scuole superiori;
- N° 6, a seguito di votazione, dalle Associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Del consiglio Comunale dei ragazzi, composto da 17 consiglieri, fanno parte i ragazzi da 10 a 15 anni designati:

- N° 8, a seguito di votazione, dagli scolari delle V classi elementari;
- N° 9, a seguito di votazione, dagli studenti delle scuole medie.

ART. 40

Compiti degli organi di partecipazione

L'Osservatorio, nelle materie di sua competenza può esprimere pareri motivati sugli indirizzi di fondo delle attività politico-amministrativa del Comune.

Può, altresì, richiedere l'acquisizione di documenti amministrativi, l'audizione di funzionari, formulare proposte su problemi di interesse collettivo, nonché, in particolare, sull'ordinamento e sulla gestione dei servizi e dei beni comunali.

La Consulta dei Giovani esprime pareri e formula proposte sulle materie che riguardano le politiche giovanili.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera la programmazione delle attività comunali in ordine alle attività ricreative e culturali da svolgersi nell'anno nell'interesse dei ragazzi.

ART. 41

Forme di consultazione

Il Comune promuove forme di consultazione della popolazione, al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini sui fondamentali indirizzi politico-amministrativi dell'ente locale.

La consultazione è decisa dalla giunta municipale.

ART. 42

Istanze, petizioni, proposte

I cittadini singoli o associati possono inoltrare all'amministrazione comunale istanze, petizioni, o proposte per sollecitare e promuovere la più efficace tutela degli interessi collettivi.

ART. 43

Modalità di presentazione e di esame

Le istanze, petizioni o proposte contenenti la sottoscrizione ed il recapito dei presentatori, sono rivolte al Sindaco ed illustrano in modo chiaro ed esaustivo la specifica questione sollevata o la soluzione suggerita sicchè l'amministrazione può prenderle in considerazione nei 30 giorni successivi al loro ricevimento, dandone comunicazione agli interessati.

ART. 44

L'azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

La decisione di fare costituire il Comune spetta al Sindaco, che provvede con atto monocratico.

ART. 45

Istituzione e compiti del Difensore civico

Il Comune può nominare il Difensore civico ed istituire il relativo ufficio, anche in unione con altri comuni e/o la Comunità Montana, quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Difensore civico, su istanza di cittadini, singoli o associati, ovvero su propria iniziativa interviene nei casi di abusi, disfunzione, carenze e ritardi dell'attività dei pubblici uffici che si manifestano, durante il procedimento amministrativo, a danno dei cittadini.

Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono i servizi pubblici sul territorio comunale.

Il difensore civico per lo svolgimento delle sue funzioni ha diritto di chiedere ai responsabili dei servizi e degli uffici, delle istituzioni, aziende, o al titolare dei servizi e degli uffici non comunali, documenti, notizie, chiarimenti.

Il responsabile è tenuto a fornire quanto richiesto dal Difensore Civico entro i termini stabiliti dal regolamento.

Il Difensore segnala al sindaco gli atti e i comportamenti ritenuti omissivi o lesivi dei cittadini, provvedendo a trasmettere, se necessario, gli atti alle autorità competenti.

Il Difensore civico esercita il controllo di legittimità per violazione di legge sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio di cui alla legge vigente. Egli, se ritiene che la deliberazione, sottopostagli al controllo, sia illegittima, ne dà comunicazione agli organi competenti del Comune, entro quindici giorni dalla richiesta e li invita ad eliminare i vizi riscontrati.

ART. 46

L'elezione del difensore civico

Il Difensore civico è eletto con voto a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio in prima ed in seconda votazione, da tenersi a 30 giorni di distanza l'una dall'altra e a maggioranza dei tre quinti nelle votazioni successive, tra i cittadini italiani di provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità. Egli è designato tra i candidati che abbiano presentato il curriculum secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Egli resta in carica per la durata del Consiglio comunale. Può essere rieletto solo un'altra volta che non sia quella consecutiva.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale il Difensore Civico è eletto dal nuovo Consiglio.

In sede di prima applicazione, il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in carica.

Il regolamento del Difensore Civico disciplina l'intera materia.

ART. 47

Le prerogative e i mezzi del Difensore Civico

Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti. Egli giura davanti al Consiglio comunale secondo la formula di legge.

Gli spetta l'indennità che il Consiglio fisserà in relazione alle leggi vigenti e godrà delle prerogative previste dal regolamento.

A disposizione delle attività del Difensore Civico il Comune struttura un ufficio con tutti i mezzi necessari e colloca un dipendente, quale organico minimo, elevabile in relazione ai carichi di lavoro.

Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale e di averne fotocopia, nonché tempestivamente i relativi ordini del giorno.

Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale, con la quale illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

CAPO IV

La partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 48

La partecipazione al procedimento

Il Comune, nel rispetto dello spirito e della disciplina della legge 7.8.1990 n. 241, assicura e tutela la partecipazione dei cittadini alle diverse fasi del procedimento amministrativo.

ART. 49

Comunicazione di inizio del procedimento

Il funzionario responsabile di ciascun procedimento ne dà sollecita notizia, mediante comunicazione personale e scritta, ai soggetti destinatari diretti del provvedimento, a quelli chiamati per legge ad intervenire, nonché agli altri soggetti purché individuati o agevolmente individuabili secondo le norme del regolamento, cui il provvedimento stesso può recare pregiudizio.

La disposizione non si applica ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale ed agli altri atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché agli altri casi in cui particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento impediscono la comunicazione di inizio delle attività amministrative.

Il Comune può adottare, anche prima della comunicazione di inizio del procedimento, provvedimenti cautelativi.

ART. 50

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione debbono essere specificati a) l'ufficio comunale competente, il funzionario responsabile del procedimento; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio in cui è possibile acquisire conoscenza degli atti del procedimento.

Il regolamento, per ciascun procedimento amministrativo, determina l'unità organizzativa competente ed il responsabile del procedimento, ove ciò non sia direttamente stabilito per legge.

ART. 51

Intervento nel procedimento

Possono intervenire nel procedimento i soggetti portatori di diritti e interessi, pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi riconducibili ad associazioni o comitati, cui il provvedimento può recare pregiudizio.

ART. 52

Diritti degli interessati al procedimento

I soggetti, destinatari della comunicazione e gli interventori nel procedimento hanno diritto:

a) di esaminare gli atti dei procedimenti, estraendone copia, salvo i documenti coperti da segreto, ai sensi dell'art. 24 della legge 7.8.1990 n. 241;

b) di presentare, nei termini previsti in regolamento, memorie scritte e documenti.

Inoltre essi hanno facoltà di chiedere, per motivate ragioni, adeguatamente illustrate, di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

ART. 5

Doveri dell'amministrazione

L'amministrazione è tenuta ed a considerare le memorie e la documentazione, esibite dagli interessati, sempre che riguardano l'oggetto del procedimento; deve motivare il proprio provvedimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione, tenuto conto delle risultanze della istruttoria.

L'amministrazione comunale, recependo l'osservazione degli interessati, può, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90, concludere accordi per determinare il contenuto finale del provvedimento, senza ledere i diritti dei terzi, perseguendo sempre il pubblico interesse.

ART. 54

Accesso ai documenti amministrativi

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui esibizione sia vietata per espressa disposizione di legge, ovvero per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è riconosciuto ad ogni cittadino che vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione sullo stato degli atti e dei procedimenti che, comunque lo riguardino.

L'amministrazione ha facoltà, fatti salvi i diritti di partecipazione dei soggetti immediatamente interessati, di differire l'accesso agli atti amministrativi, durante lo

svolgimento del procedimento sino al momento dell'adozione del provvedimento finale, ove la loro conoscenza possa impedire o gravemente pregiudicare l'azione amministrativa.

Il diritto di accesso si esercita mediante la disamina gratuita e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi.

La richiesta di accesso deve essere motivata.

ART. 55

Regolamento

Il regolamento comunale sul procedimento amministrativo disciplina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti amministrativi; fissa il termine, in ogni caso non superiore a 30 giorni, entro il quale il responsabile di ogni procedimento deve pronunciarsi sulla richiesta di accesso ai documenti e stabilisce gli altri atti amministrativi per i quali esigenze di riservatezza ne escludono la diffusione.

CAPO V

IL REFERENDUM

ART. 56

Referendum consultivo o abrogativo

Il Comune, al fine di valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della comunità locale introduce nel proprio ordinamento interno il referendum popolare nella forma consultiva o abrogativa.

Il referendum riguarda materie di esclusiva competenza locale ed è escluso per la materia delle tariffe dei servizi pubblici e dei tributi locali, nonché per le materie già oggetto di referendum negli ultimi due anni.

La richiesta di referendum deve riguardare materie rilevanti per la comunità locale.

L'esito positivo del referendum comporta la sua obbligatoria discussione in consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alla consultazione elettorale.

ART. 57

Richiesta di referendum

Il referendum può essere richiesto da 1/8 dei cittadini.

A tal fine si considerano gli elettori aventi diritto al voto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta referendaria.

La richiesta di referendum deve contenere la precisa formulazione del quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale secondo criteri di chiarezza, univocità ed intelligibilità.

La richiesta reca la sottoscrizione in forma autentica dei richiedenti, con l'indicazione delle loro generalità ed è rivolta al sindaco che indice il referendum.

Lo svolgimento dei referendum non può coincidere con altre operazioni di voto ed è concentrato in una unica consultazione tra il 15 aprile ed il 15 agosto di ciascun anno.

Le forme, l'oggetto, i termini di presentazione della richiesta, del suo esame di indizione del referendum sono disciplinati dal regolamento.

ART. 58

Giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum

L'ammissibilità della richiesta di referendum è valutata da una commissione costituita dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario Comunale e da un esperto nelle discipline giuridiche nominato dal consiglio comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 59

Posizione

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, esercita le funzioni previste dalla legge e quelle previste nel presente statuto

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

In mancanza di altri dirigenti, il segretario comunale può essere nominato, con provvedimento sindacale, responsabile di servizio.

Il segretario comunale può essere nominato, con atto monocratico sindacale, in assenza di convenzione di cui all'art. 512/bis della legge n° 142/90, direttore generale.

ART. 60

Attribuzioni del segretario comunale

Il segretario comunale:

1. può formulare pareri ed esprimere valutazioni di carattere tecnico e giuridico al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
2. Partecipa alle sedute del consiglio e della giunta.
3. Cura, avvalendosi anche del personale comunale, la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali elettivi del comune, sottoscrive i relativi verbali.
4. Riceve le richieste dei consiglieri comunali di trasmissione all'organo di controllo ai sensi della legge n. 127/97, delle deliberazioni di giunta ed consiglio per l'esercizio del controllo di legittimità.
5. Presiede l'ufficio comunale per le consultazioni elettorali e referendarie, riceve le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
6. Provvede a comunicare in elenco ai capigruppo consiliari le deliberazioni di cui al II comma dell'art. 45 della legge n. 142/90.
7. Cura l'invio, quando dovuto, all'organo di controllo delle deliberazioni del consiglio nonché quelle che la giunta intende sottoporre al riscontro di legittimità ed attesta, su dichiarazione del messo comunale l'intervenuta pubblicazione all'albo pretorio del comune e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente locale.
8. Sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività
9. Assume le funzioni di cui all'art. 51 della legge n° 142/90, secondo quanto normato dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, qual'ora venga nominato responsabile di servizio;
10. Decide, secondo le norme del regolamento, i ricorsi presentati avverso le determinate dei responsabili dei servizi;
11. Vigila, adottando i provvedimenti necessari, sull'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della disciplina sul procedimento amministrativo, nonché sul rispetto del diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi;
12. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, congedi ed i permessi del personale, secondo le norme vigenti ed il regolamento (solo per le figure apicali)

ART 61

Attribuzione del segretario comunale-direttore generale

Il Segretario Comunale adotta gli atti di gestione anche con rilevanza esterna che non siano espressamente riservati dalla legge e dallo statuto agli organi di governo del Comune e ad altri dirigenti.

In particolare esercita le seguenti attribuzioni secondo le modalità fissate in regolamento:

- l) predispone programmi di attuazione e di carattere organizzativo attenendosi alle direttive del Sindaco ed alle indicazioni ricevute dagli organi collegiali;

II) organizza il personale comunale e le risorse finanziarie poste a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione delle finalità e dei programmi prefissati dai medesimi organi;

III) esplica funzioni di direzione, di coordinamento, di impulso e di controllo su tutti gli uffici, i servizi ed il personale comunale;

IV) Ha la responsabilità degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni esecutive degli organi elettivi e di ogni provvedimento comunale;

V) Verifica i livelli di efficacia e di efficienza dell'attività degli uffici e del personale comunale;

VI) Surroga in caso di assenza od impedimento, purchè non siano richieste specifiche competenze tecniche, i responsabili di servizio;

VII) Avoca a se la trattazione e la decisione di singole questioni che i responsabili dei servizi, regolarmente messi in mora con avviso scritto, non decidono nei congrui termini assegnati.

ART. 62

Vicesegretario

Il Vicesegretario è un dipendente comunale di qualifica apicale dell'area amministrativa in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al posto di segretario comunale

Il Vicesegretario coadiuva ed aiuta il Segretario Comunale e lo sostituisce in tutte le ipotesi di assenza, di vacanza o di impedimento.

CAPO II

UFFICI

ART. 63

Principi generali

L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con l'apposito regolamento.

Essa deve ispirarsi a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione ed ai principi di professionalità e di responsabilità.

Gli uffici comunali diretti e coordinati dal Segretario, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, la partecipazione del cittadino, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi e delle prestazioni.

ART. 64

Organizzazione degli uffici

L'organizzazione della struttura comunale è articolata per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento in settori di attività comprensive di più servizi collegati funzionalmente.

Sono previste nell'ordinamento degli uffici comunali almeno i settori di attività amministrativa, contabile e tecnica.

Il Comune intende realizzare una amministrazione per obiettivi ed è informato ai seguenti principi:

I) organizzazione del lavoro per programmi e per progetti-obiettivo e non già per singoli atti;

II) superamento della rigida separazione della competenza nella divisione del lavoro e adozione di uno schema organizzativo flessibile capace di adeguarsi costantemente alle decisioni degli organi elettivi;

III) analisi e individuazione del livello di efficienza e di produttività della organizzazione comunale in ogni sua componente;

IV) responsabilità strettamente connessa alla sfera di autonomia decisionale di ciascun soggetto;

V) adozione del criterio cronologico nell'ordine di esame di domande e di progetti.

L'organizzazione degli uffici e del personale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dal consiglio comunale ed attuate e specificate dalla giunta.

Il regolamento disciplina forme e modalità dell'ordinamento, del funzionamento e della gestione della organizzazione burocratica del Comune.

ART. 65

Personale

Il Comune promuove e favorisce l'accrescimento della capacità operativa del personale ed il miglioramento delle prestazioni attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e l'arricchimento della qualificazione professionale, la responsabilità dei dipendenti.

Al personale che si trova in condizioni professionali, l'A.C. consente l'esercizio di attività libero-professionali compatibili con i compiti d'ufficio in quanto tesi all'acquisizione di esperienze e all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale scientifico.

Il Sindaco autorizza l'esercizio di tali attività secondo le modalità definite dal regolamento del personale.

La normativa relativa al personale, nel rispetto della vigente normativa di settore e del presente statuto e all'organizzazione dei servizi e al funzionamento degli uffici è contenuta nel relativo regolamento.

TITOLO V

I SERVIZI

ART. 66

I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi ad oggetto la produzione di beni e di attività dirette a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il consiglio comunale delibera le forme di gestione per ciascun servizio nell'ambito dei diversi modelli organizzativi, previsti dalle leggi e dallo statuto.

La scelta delle forme di gestione è il risultato di una valutazione comparativa, ispirata a criteri di efficienza ed economicità, che tenga conto della natura e delle dimensioni del servizio pubblico da gestire, nonché dell'esigenza prioritaria di valorizzare e di utilizzare compiutamente le forze imprenditoriali, cooperativistiche e lavorative presenti nella comunità locale.

Il Comune intende privilegiare e favorire forme di associazione e di cooperazione con i comuni limitrofi e la provincia, ove la dimensione comunale non consenta di realizzare la più proficua ed efficiente gestione del servizio.

Nella organizzazione dei servizi pubblici debbono essere garantite idonee modalità di informazioni, di partecipazione e di tutela degli utenti.

ART. 67

Gestione in economia

Il comune gestisce in economia i servizi di ridotte dimensioni, per i quali il consiglio comunale non giudichi opportuno il ricorso ad altro modello di gestione.

Il regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici in economia, fissando gli orari per la loro più utile fruizione da parte degli utenti, le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli elevati di prestazioni e per la determinazione delle tariffe.

ART. 68

La concessione a terzi

Il consiglio comunale riserva la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, quando ne valuti l'obiettivo convenienza non solo di carattere tecnico ed economico, bensì anche di opportunità sociale.

La concessione a terzi deve assicurare adeguati standards qualitativi del servizio, il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione.

Il conferimento della concessione avviene, di regola, attraverso procedure di gara, fissate dal consiglio comunale, secondo le norme di legge e del regolamento, in modo da garantire la partecipazione di una pluralità di soggetti, dotati di comprovati requisiti di professionalità e le condizioni più vantaggiose per l'ente locale.

ART. 69

Aziende speciali

I servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere gestiti dal comune attraverso aziende speciali.

Il consiglio comunale delibera l'istituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto, che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda.

Organi dell'azienda speciale sono il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore.

Il presidente ed il consiglio d'amministrazione sono nominati dal sindaco al di fuori del proprio seno, fra coloro i quali abbiano comprovati e documentati requisiti di professionalità e di esperienza di gestione di strutture amministrative e siano eleggibili alla carica di consigliere comunale.

ART. 70

Istituzioni

Per l'esercizio di attività sociali, assistenziali, culturali ed educative, prive di rilevanza imprenditoriale, che esigano particolare autonomia gestionale, il consiglio comunale delibera la costituzione di istituzioni, stabilendo i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili.

Il consiglio comunale approva il regolamento della organizzazione e del funzionamento della istituzione.

Tale regolamento ne stabilisce la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo, specifica le competenze degli organi, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di riscontro dei risultati della gestione, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Gli indirizzi e le finalità che l'istituzione deve seguire nella sua azione sono approvati dal consiglio comunale, all'atto della costituzione ed aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.

Sono organi della istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore.

ART. 71

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco al di fuori del proprio seno, in possesso dei requisiti indicati all'art. 69, IV comma del presente statuto.

Il regolamento disciplina il numero dei componenti, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica ed economica, le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

Il consiglio adotta gli atti di amministrazione e di gestione a carattere generale, specificati dal regolamento.

ART. 72

Il presidente

Il presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la vigilanza sulla esecuzione degli atti del consiglio e, nelle ipotesi di necessità e di urgenza, adotta provvedimento di sua competenza, da sottoporre a ratifica nella prima seduta immediatamente successiva del consiglio di amministrazione.

ART. 73

Direttore

Il direttore dell'istituzione è nominato in seguito a pubblico concorso.

Dirige l'attività ed il personale dell'istituzione; esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione ed i provvedimenti del presidente; garantisce l'efficienza e la funzionalità dei servizi; formula proposte al consiglio di amministrazione, a cui sottopone lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART. 74

Nomina e revoca degli amministratori

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominate dal sindaco sulla base di un documento programmatico, contenente la lista ed il curriculum dei candidati.

Il documento deve essere sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al comune e deve essere depositato nell'ufficio del Segretario Comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare.

Il presidente ed il consiglio di amministrazione cessano dalla carica ove sia approvata una mozione di sfiducia costruttiva, presentata e votata, a maggioranza assoluta e per appello nominale, dal consiglio comunale, secondo le modalità di cui all'art. 37 della legge n. 142/90.

Gli amministratori di aziende speciali ed istituzioni sono revocati, su proposta motivata del Sindaco, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Essi debbono dichiarare i loro redditi all'inizio del mandato.

ART. 75

Società per azioni

Il consiglio comunale promuove la costituzione di società per azioni e/o srl, a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di soggetti pubblici o privati, per l'esercizio di servizi pubblici di considerevole rilevanza e dimensione, che richiedono notevoli risorse finanziarie ed un adeguato assetto organizzativo.

Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio.

La maggioranza delle azioni della società è attribuita al comune o ai comuni interessati, ove il servizio da gestire interessi più enti locali.

Nell'atto costitutivo e nello statuto della società per azioni sono stabilite la rappresentanza comunale negli organi societari e le forme di raccordo e di collegamento fra il comune e la società.

Il Sindaco nomina i rappresentanti del comune negli organi societari.

ART. 76

Società di trasformazione urbana

Il Comune anche con (o senza) la partecipazione della provincia e della regione può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.

Gli azionisti privati della società per azioni di trasformazione urbana sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.

La società di trasformazione urbana provvede:

- a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento;
- b) alla trasformazione delle aree interessate;
- c) alla commercializzazione delle aree.

Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a procedure di esproprio da parte del comune.

Una delibera specifica del consiglio comunale individua le aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.

Le aree di proprietà del comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.

I rapporti tra il comune azionista e la società per azioni di trasformazioni urbana sono disciplinate da una convenzione contenente - a pena di nullità - gli obblighi e i diritti delle parti

LE FORME ASSOCIATIVE - ISTITUZIONALI

ART. 77

I principi per l'associazionismo istituzionale

Il comune per l'esercizio di particolari servizi di interesse anche sovracomunale e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri comuni, la provincia e gli altri enti pubblici interessati.

Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- le convenzioni apposite tra il comune e la provincia;
- i consorzi appositi tra il comune, la provincia e/o tra enti locali diversi;
- gli accordi di programma.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 78

Convenzione

Il comune promuove e favorisce forme associative, di cooperazione e di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, specie tra i comuni limitrofi, al fine di conseguire obiettivi di interesse comune e di coordinare ed organizzare la più razionale gestione dei servizi pubblici.

ART. 79

Convenzioni

Il consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la stipulazione di convenzioni con altri comuni e la provincia, per svolgere in maniera coordinata e razionale funzioni e servizi determinati, ovvero per realizzare e gestire opere pubbliche.

La convenzione precisa le finalità specifiche da perseguire, la sua durata, le forme di consultazione periodica degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari a cominciare dai conferimenti iniziali di capitali, i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 80

Consorzi

Il consiglio comunale promuove la costituzione di un consorzio con altri comuni e/o con altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, ed eventualmente, con la provincia per la

gestione associata di uno o più servizi pubblici di considerevole rilevanza economica o imprenditoriale, ovvero quando ragioni di economicità sconsigliano il ricorso ai modelli di gestione dei servizi prestabiliti dall'art. 22 della legge n. 142/90 e del presente statuto.

Il consiglio comunale a tal fine approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione, ai sensi dell'art. 79 del presente statuto unitamente allo statuto consortile, che disciplina l'ordinamento, la composizione e le modalità di elezione degli organi del consorzio, secondo le norme per le aziende speciali in quanto compatibili.

Sono organi del consorzio: l'assemblea dei rappresentanti degli enti associati, il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Lo statuto del consorzio indica gli atti fondamentali di competenza dell'assemblea e la loro obbligatoria pubblicazione negli albi pretori degli enti consorziati.

ART. 81

Unione di comuni

Il comune può aderire ad unioni di comuni, che sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

Lo statuto comunque prevede che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e prevede che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

ART. 82

Gli accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di comune, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo prevede, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui alla legislazione vigente, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune.

Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario di governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, prevede in particolare di:

determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 83

I principi di collaborazione tra comune e provincia

Il comune attua le disposizioni delle leggi regionali che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

Il comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Il comune con la collaborazione della provincia, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi nella provincia stessa, attua attività e realizza opere di rilevante interesse anche ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, che in quello sociale, culturale e sportivo.

Per la gestione di tali attività ed opere il comune d'intesa con la provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto.

ART. 84

La collaborazione alla programmazione

Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione in ottemperanza della legge regionale.

Le proposte del comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla provincia ai fini di coordinamento.

LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI

ART. 85

Il Comune favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della provincia stessa.

Il comune collabora nelle forme previste dallo statuto della provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della provincia stessa.

TITOLO VII

CONTROLLO INTERNO

ART. 86

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione contabile.

Il revisore dei conti oltre alle condizioni di cui all'articolo 57 Il comma della legge n. 142/90, deve possedere i requisiti di eleggibilità per la carica di consigliere comunale e non versare nelle relative situazioni di incompatibilità, contemplate dalla legge.

La perdita delle condizioni e dei requisiti di eleggibilità determinato la decadenza dalla carica del revisore dei conti.

Il regolamento disciplina le modalità della decadenza del revisore dei conti, le cause, le forme della revoca da parte del consiglio comunale, la loro sostituzione.

ART. 87

Prerogative

L'organo di revisione contabile esercita le funzioni in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

L'organo di revisione contabile ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dei quali può prendere visione ed estrarre copia gratuita nonché diritto di acquisire informazioni sullo stato dei procedimenti connessi alle sue competenze.

L'organo di revisione contabile è avvisato ed ha la facoltà di intervenire alle sedute del consiglio comunale e della giunta. Secondo le norme di regolamento del consiglio comunale e giunta può essere interpellato su vicende specifiche di gestione.

ART. 88

Funzioni

L'organo di revisione contabile collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

A tal fine l'organo di revisione contabile segnala al consiglio, in sede di esame del bilancio di previsione annuale, i contenuti e le voci del bilancio medesimo meritevoli di particolare attenzione, le situazioni della gestione economico-finanziaria dell'ente pregiudizievoli per i risultati dell'esercizio di bilancio e formula proposte al consiglio comunale dirette a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione economico-finanziaria; presenta al consiglio una relazione annuale sulla attività svolta, sottolineando le irregolarità ed i ritardi nella conduzione del comune, di cui accerta la situazione patrimoniale.

L'organo di revisione contabile attesta la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze effettive della gestione economico-finanziaria dell'ente, redigendo una dettagliata relazione del conto consuntivo; esprime la sua valutazione sulla misura delle tariffe dei servizi pubblici, sulla scelta delle fonti per la copertura finanziaria delle spese e sulla struttura e sulle previsioni dei piani finanziari, nonché sulla forma di gestione dei servizi pubblici locali.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo di revisione contabile, ne specifica le attribuzioni di vigilanza, di impulso, di proposta e di garanzia.

Inoltre individua le forme del corretto ed equilibrato rapporto funzionale - operativo fra le attività dell'organo di revisione contabile e quelle degli organi ed uffici comunali.

ART. 89

Controllo di gestione

Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per il compiuto esercizio del controllo di gestione.

Il controllo di gestione, mediante rilevazioni sistematiche ed accertamenti periodici, anche in corso di esercizio, deve verificare le rispondenze e la congruità delle risultanze della gestione economico-finanziaria comunale alle previsioni ed agli altri obiettivi dei piani e dei programmi dell'ente locale; deve verificare la quantificazione dei costi sostenuti per stabilirne la coerenza con i programmi approvati; deve verificare l'accertamento di eventuali squilibri fra i piani approvati, i risultati conseguiti e la individuazione delle responsabilità di tali situazioni deficitarie nella gestione dell'ente.

Il controllo di gestione mira ad assicurare efficienza, efficacia ed economicità nei risultati di gestione rispetto ai programmi ed ai costi sopportati dal comune.

ART. 90

Norme transitorie e finali

Sino all'entrata in vigore delle norme del presente statuto si applicano le norme del precedente statuto, in quanto compatibili con la legislazione sopravvenuta.

Il consiglio comunale approva entro 12 mesi i regolamenti di sua competenza previsti dallo statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo statuto vigenti.

ART. 91

Entrata in vigore

Il presente statuto - approvato nelle forme di legge - osservate le procedure del controllo di legittimità, ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per pubblicità - notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.